

N. R.G. 2022/1000



**TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO**  
**AFFARI CIVILI CONTENZIOSI**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 718 /2022 promossa da:

SPV COSTRUZIONI S.R.L. (c.f. 00100000000) rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Argento

ATTRICE OPPONENTE

contro

SPV S.R.L. (p.i. 00100000000) rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Argento

CONVENUTA OPPOSTA

Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

visto l'atto di citazione in opposizione presentato da SPV COSTRUZIONI SRL destinatario del decreto ingiuntivo opposto 718/2022 del 10 maggio 2022 e visionati i motivi dello stesso;

vista la memoria di costituzione e documenti ivi allegati;

vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art 649 cpc e rendendosi necessaria una deliberazione sommaria ai fini della concessione o del rigetto della tutela interinale

**OSSERVA**

L'istanza ex art. 649 c.p.c. non può essere intesa come implicante la valutazione della ricorrenza, in negativo, dei presupposti previsti per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dovendo l'opponente provare la ricorrenza di "gravi motivi" consistenti in circostanze nuove non prospettate in precedenza e non prese in considerazione dal giudice all'atto della concessione della provvisoria esecutorietà;

Tali "gravi motivi" devono concernere in particolare il pericolo che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione, con necessario riferimento quindi, anche e soprattutto, alla probabile fondatezza dell'opposizione, apparendo opportuno sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in tutti quei casi nei quali debba ritenersi, *in limine litis*, certa la revoca del decreto ingiuntivo, non essendo invece giustificabile l'esecuzione sulla base di un titolo che sarà con certezza revocato nel prosieguo della controversia.

L'opposizione si fonda su motivi attinenti alla legittimazione della parte opposta e illegittimità dei contratti;

La documentazione allegata alla memoria, comunicazione di cessione del credito e riconoscimento di debito, non consentono ad una deliberazione sommaria di modificare le conclusioni raggiunte dal Giudice del monitorio

Quanto al periculum, anche richiesto per la concessione della invocata sospensione, non appare idoneo alla la concessione della sospensione ex art 649 c.p.c.

Ritenuto di dover concedere termine per avviare la mediazione obbligatoria rinviando l'udienza ex art 5 comma 1 bis dlgs 29/2010 (cfr. Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596);

**visti gli articoli 649 c.p.c. e art 5 comma 1 bis Dlgs 29/2010**

**P.Q.M.**

**Rigetta** l'istanza per la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 173/2022 del 10 maggio 2022 (Giudice dott. Riccardo Audino);

**concede** a parte opposta termine perentorio di giorni 15 per l'avvio della mediazione obbligatoria e rinvia l'udienza al **18 maggio 2023 ore 10:30**

Si comunichi.

Lanciano, 02/02/2023

Il Giudice  
dott. Chiara D'Alfonso

7